

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Sergio Savoia
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 15 febbraio 2010 n. 31.10 Fondazione Eranos: un lento tramonto con il beneplacito del Cantone?

Signor deputato,

L'interrogazione in oggetto propone una ricostruzione dei fatti concernenti la vendita di una parte della proprietà della Fondazione. Nell'effettuare tale ricostruzione l'interrogante presenta alcuni elementi oggettivamente riscontrabili, altri elementi veri solo in parte e altri ancora che sono apparentemente frutto di un'interpretazione soggettiva.

Ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda, si rende necessario ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla situazione attuale.

Alla fine del 2004 la Fondazione Eranos era confrontata con un'imminente procedura di esecuzione di circa 4 milioni di franchi per far fronte al debito contratto con la Fondazione Volkart. La messa all'asta di tutto il complesso era imminente. La proprietà e i contenuti culturali e spirituali della Fondazione sono stati salvati in extremis dall'intervento del Cantone, del Comune di Ascona e dalla disponibilità dei coniugi van Praag.

Si conferma che la particella 1640 (comprendente Casa Shanti) è stata venduta all'allora Presidente del Consiglio di Fondazione Eranos (John van Praag) con il consenso del Consiglio stesso in seno al quale, a seguito della sostituzione di un'unica amministratrice con un Consiglio di fondazione, siede pure un rappresentante del Cantone. Questa vendita ha avuto l'iniziale beneplacito da parte dell'Autorità di vigilanza che, in data 16 ottobre 2006, si felicitava per una decisione che avrebbe apportato la necessaria liquidità per le operazioni di rilancio dell'attività.

Si ricorda al proposito che erano necessarie urgenti opere di ristrutturazione dello stabile destinato alle attività seminariali (Casa Eranos), visto che nello stato di allora era assolutamente inagibile. Anche Casa Shanti, benché in passato fosse usata quale alloggio di ospiti con tre stanzette al primo piano e quattro locali al pianterreno, nel 2006/2007 era stata ritenuta assolutamente "insalubre" ed "inagibile" da parte dell'architetto incaricato della perizia.

Si conferma anche che il Dipartimento federale dell'interno ha emanato, in seguito al ricorso di un privato, una decisione datata 13 aprile 2007 nella quale veniva condiviso il principio della vendita di Casa Shanti e si postulava la costituzione di un diritto di usufrutto a favore della Fondazione.

Ciò non è stato possibile perché, come è stato fatto notare nelle osservazioni al ricorso del privato, non sarebbe stato possibile rinegoziare clausole di usufrutto o di prelazione a vendita

già avvenuta. Nella stessa lettera si menzionava comunque che i nuovi proprietari avevano offerto, con raccomandata in data 14 febbraio 2007 al Comune di Ascona, la possibilità di rilevare la proprietà allo stesso prezzo, concedendo il termine di un mese per la risposta. Il Comune di Ascona ha chiesto sempre in data 14 marzo 2007 una proroga di un mese per tale decisione, ma alla fine ha rinunciato all'acquisto.

Altre puntualizzazioni sono a questo punto oltremodo doverose. Dapprima occorre menzionare che anche il Patriziato di Ascona, sebbene avesse espresso un certo interesse al rilevamento della proprietà in questione, non si è più manifestato. In seconda istanza bisogna far rilevare che le illazioni di mancata informazione nei confronti del Municipio di Ascona si sono rapidamente rivelate infondate in quanto nel Consiglio di Fondazione Eranos sedeva regolarmente un rappresentante del Municipio stesso, e quindi se ci fosse stata carenza di informazione questo non è dipeso dal Consiglio di Fondazione.

L'interrogante, nella sua ricostruzione dei fatti, non fa cenno all'ulteriore ricorso inoltrato al Tribunale federale dallo stesso privato contro la decisione da parte del DFI del 13 aprile 2007. In effetti questo ricorso, fondato in gran parte su presunte infrazioni alla LAFE, è stato dichiarato "non ammissibile" e per questa ragione è stato ritirato.

Si concorda con l'interrogante sul fatto che l'esperienza di Eranos è stata probabilmente per la regione di Ascona e per il Ticino una delle realtà culturali e scientifiche maggiormente significative del Novecento, anche se queste attività risultano relativamente poco conosciute all'interno dei nostri confini. Proprio per questa importanza sia il Cantone che il Comune di Ascona hanno deciso di intervenire con convinzione per evitare uno smembramento della proprietà in seguito al fortissimo indebitamento della Fondazione, accumulato nel decennio antecedente il 2004.

L'attività di rilancio necessitava di una significativa iniezione di liquidità. Liquidità che non si è potuta acquisire nonostante si fossero manifestati dei partners internazionali molto facoltosi e molto interessati a concedere un sostegno significativo a copertura del debito. Le ragioni che hanno portato a tale rinuncia da parte di questi partners sono da ricondurre al clima ostile che si stava formando attorno alla Fondazione e che viene peraltro tutt'oggi coltivato da parte di persone che hanno conflitti di interesse di vario genere. Quindi l'alienazione di una parte della proprietà (per la verità circa 1/5 del valore e non 1/3 come affermato nell'interrogazione) a favore dell'allora Presidente della Fondazione costituiva a quel momento l'unica opzione praticabile.

La particella è perciò di piena proprietà della signora Laiping Fok, che ha poi rassegnato le dimissioni dal Consiglio di fondazione, unitamente a suo marito John van Praag, che ne era il Presidente. I coniugi van Praag, che nel frattempo hanno ristrutturato lo stabile con un investimento di oltre 800 mila franchi (senza modificarne il carattere e l'aspetto esterno), stanno concordando con la Fondazione un documento di intenti secondo il quale la casa potrebbe venire messa a disposizione di ospiti della Fondazione a condizioni ben precise. Bisogna comunque sottolineare come Casa Shanti non rappresenti la parte più significativa e simbolica del "genius loci", che invece è pienamente incarnata dalle altre parti (Casa Gabriella, Casa Eranos e tre quarti del parco) che rimangono di proprietà della Fondazione.

Infine si ritiene infondato lo scenario di possibili "speculazioni selvagge" preconizzate dall'interrogante. In realtà il piano di comparto di quella zona specifica di Moscia (piano che è attualmente in fase di rielaborazione per dare seguito alle raccomandazioni dell'Ufficio dei beni culturali) non contempla speculazioni significative di tipo edilizio o commerciale. In una lettera del 9 febbraio 2007 il Municipio ha infatti demandato al pianificatore "...l'elaborazione di un piano di quartiere che tenga conto dei valori esistenti nel comparto e delle esigenze di utilizzazione degli edifici da parte della Fondazione Eranos...".

Passiamo ora alle risposte puntuali poste dall'interrogazione.

1. Il CdS riconosce la sostanziale correttezza della ricostruzione qui presentata?

Nei limiti dei chiarimenti che abbiamo apportato alla ricostruzione effettuata dall'interrogante, confermiamo che c'è stata l'alienazione della particella 1640 nelle condizioni descritte e da noi precisate.

2. Il CdS come valuta la perdita per il pubblico di una parte cospicua del patrimonio immobiliare della fondazione?

Il Consiglio di Stato non ritiene che si possa parlare di una parte "cospicua". La Fondazione può continuare le proprie attività anche senza la parte alienata; avendo potuto ristrutturare Casa Eranos, trasformando rispettosamente l'interno del primo piano, creando pure quattro nuove camere doppie, ognuna col proprio bagno e con una cucina in comune oltre a risanare la sala conferenze. Queste disponibilità sostituiscono la ricettività di Casa Shanti. Inoltre i rapporti con i nuovi proprietari non sono interrotti ed è possibile che si arrivi a degli accordi che saranno ulteriormente a favore della Fondazione.

3. Il Cantone Ticino ha un piano di gestione della ricca eredità culturale, documentaria e immobiliare della fondazione

Non compete al Cantone, bensì alla Fondazione, stabilire un piano di gestione dell'eredità culturale, documentaria e immobiliare. Il Cantone, dopo l'operazione di salvataggio, è rappresentato nel Consiglio di Fondazione, ma compete a quest'ultimo preoccuparsi del mantenimento e della valorizzazione di questo patrimonio. Un primo passo è stato compiuto recentemente con la formulazione di un Regolamento da parte del Consiglio di fondazione per l'accesso al fondo documentale.

4. A quali principi e politiche si ispira il cantone nella sua relazione con la fondazione Eranos, considerato che il sostegno finanziario che esso concede non è di secondaria importanza?

Il Cantone, sin dall'inizio, ha visto in Eranos uno dei tre punti fondamentali della strategia di sviluppo culturale e scientifico della zona del Lago Maggiore. In collaborazione con il Monte Verità e le Isole di Brissago, questa unità completa in modo armonioso con la sua visibilità e la sua rinomanza internazionale quello che potrebbe diventare un vero e proprio "triangolo d'oro" delle attività seminariali di alto livello scientifico-culturale. Quindi non uno, ma ben tre luoghi che potrebbero lavorare in sintonia e che sapranno certamente infondere ispirazione e attrattività presso un pubblico scelto, sia locale che internazionale. Per questa ragione la continuazione della collaborazione con la Fondazione Eranos appare di grande valore strategico per il Consiglio di Stato.

5. La vicenda in oggetto mette in evidenza la necessità di provvedere a promulgare un regolamento di applicazione per la LAFE, in particolare in riferimento a ciò di cui qui si discute?

A tal proposito è stato interpellato l'ufficio competente che ci ha fatto pervenire la seguente ricostruzione:

L'art. 13 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE) riserva ai Cantoni la facoltà di introdurre in via legislativa alcune limitazioni per quanto attiene all'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di apart-hotel. Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 3199 del 23 giugno 1987 concernente la legge di applicazione della LAFE, in applicazione della lett. d) del precitato art. 13 LAFE, aveva reputato utile prevedere a favore del Cantone un diritto di prelazione sui fondi posti sulle rive dei laghi (l'art. 3 del progetto).

Il Governo era conscio dei problemi che un tale diritto avrebbe potuto comportare dal profilo giuridico, specie per quanto attiene alla priorità nei confronti di altri eventuali diritti legali o contrattuali. La Commissione della legislazione, nel rapporto dell'11 marzo 1988 aveva invitato il Gran Consiglio ad approvare il progetto di legge proponendo tuttavia di estendere il diritto di prelazione anche ai Comuni ove il fondo è posto. Nel corso delle discussioni erano emerse diverse questioni (prezzi manifestamente elevati, rango, annotazione a registro fondiario, ecc.), che avrebbero dovuto essere regolate in un apposito regolamento (cfr. art. 3 cpv. 2).

Durante i dibattiti parlamentari era risultato che l'Autorità federale, alla quale a quel momento dovevano essere sottoposte le disposizioni cantonali di esecuzione della LAFE per approvazione, non era disposta ad accettare l'art. 3 cpv. 1 e 2 del progetto di legge, in quanto nello spirito della LAFE, il diritto di prelazione previsto dall'art. 13 lett. d) sarebbe stato istituito non a favore dello Stato ma di privati.

A questo proposito, l'Ufficio federale di giustizia aveva spiegato che se lo Stato vuole introdurre un diritto di prelazione a favore dell'ente pubblico, deve farlo nell'ambito delle disposizioni in materia di pianificazione del territorio. Il Parlamento ticinese aveva deciso di mantenere la norma nel progetto di legge, estendendo ulteriormente la cerchia dei beneficiari del diritto di prelazione anche alle persone non sottostanti all'obbligo di autorizzazione LAFE.

La legge cantonale è entrata in vigore il 21 giugno 1988 ad eccezione dell'art. 3 cpv. 1 e 2, la cui entrata in vigore è stata a quel momento sospesa (cfr. disposizioni sull'entrata in vigore in calce alla legge). A tutt'oggi il diritto di prelazione non esiste, in quanto la relativa norma non è in vigore. Si segnala che, per quanto a conoscenza del Consiglio di Stato, la questione non aveva sino ad ora sollevato interesse, specificamente alla LAFE.

La protezione dell'accesso ai laghi e la pubblica fruizione delle rive dei laghi vengono assicurati con altri strumenti, ad esempio con la pianificazione; il principio di "tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi e di agevolare il pubblico accesso e percorso" è stabilito dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 all'art. 3 cpv. 2 lett. c.

A partire dal 2002 il Dipartimento del territorio ha effettuato studi volti a concretizzare l'obiettivo del recupero delle rive dei laghi, ad es. un catasto dello stato dell'occupazione e delle condizioni ecologiche delle rive dei laghi Verbano e Ceresio. I diversi approfondimenti hanno consentito di elaborare una specifica scheda del Piano Direttore (P7, inerente i laghi e le rive lacustri), che attualmente non è ancora in vigore a seguito di ricorsi e che costituirà il filo conduttore della strategia cantonale in questo specifico settore.

Questa ricostruzione spiega le ragioni per le quali il Regolamento citato non è mai stato emesso, e con quest'ultima risposta confidiamo di aver potuto evadere in maniera esauriente tutte le domande sottoposte.

In conclusione, ci troviamo pienamente d'accordo con l'interrogante sull'importanza culturale della proprietà materiale ed immateriale della Fondazione Eranos, siamo però convinti che le azioni intraprese non stiano portando l'avventura Eranos verso un "lento tramonto", bensì verso una auspicata progressiva rinascita.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella